

TI_GERICHTE 39.2010.18 vom 7. März 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-03-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2010.18

FR: TI_GERICHTE 39.2010.18 du 7 mars 2011

IT: TI_GERICHTE 39.2010.18 del 7 marzo 2011

Regeste

Calcolo dell'AFI effettuato dalla Cassa non corretto. Il redd. da attiv. dip. della compagna del ricorr. non va computato tenendo conto di 13 mensilità, ma di 12, poiché non riceve la 13°. Inoltre riportare su 12 mesi la retrib. di maggio e giugno 2010 e non solo quella di maggio. Rinvio atti per nuovo calcolo

Erwägungen

E. 20

LT, maggiorato di 3000 fr.; b) per i debiti derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, l'importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)" L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio: " La spesa per l'alloggio è computata fino ad un massimo di: a) per le persone unità importo riconosciuto dalla legislazione di riferimento composte sulle prestazioni complementari da una persona: all'AVS/AI per la persona sola b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione di riferimento composte sulle prestazioni complementari da due persone: all'AVS/AI per i coniugi c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione di riferimento composte da sulle prestazioni complementari più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20% (cpv. 1) Se una persona che non fa parte dell'unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l'alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)" L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005). Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC). L'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l'importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1), fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI (cifra 2) e di fr. 3'600.-- in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella (cifra 3). Infine l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento: " La soglia d'intervento corrisponde alla somma di: a) per il titolare importo corrispondente al limite minimo del diritto: previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola b) per la prima perso-

importo corrispondente alla metà del limite na supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle dell'unità di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la mento persona sola c) per la seconda e importo corrispondente al limite minimo la terza persona previsto dalla legislazione sulle supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI dell'unità di riferi- per il primo figlio mento: d) per la quarta e la importo corrispondente al limite minimo quinta persona previsto dalla legislazione sulle supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI dell'unità di riferi- per il terzo figlio mento: e) per la sesta e ogni importo corrispondente al limite minimo ulteriore persona previsto dalla legislazione sulle supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI dell'unità di riferi- per il quinto figlio" mento: Il nuovo art. 10 cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI si intende fr. 16'540.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2'893.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15 febbraio 2008 pag. 110). 2.5. RI 1, con il ricorso, ha contestato, da un lato, il fatto che la Cassa, per stabilire l'importo del reddito da attività dipendente conseguito dalla sua compagna presso il Comune di _____, ha proiettato gli introiti su 13 mensilità. A mente dell'assicurato il riporto su base annua deve, per contro, dipartirsi da una moltiplicazione per 12. Dall'altro, che l'amministrazione ha tenuto conto della retribuzione del mese di maggio 2010 riportata su 12 mensilità. Tale procedere, secondo il ricorrente, porta a un totale lordo, puramente tecnico, dunque solo e soltanto virtuale di fr. 6'134.40. Egli, al riguardo, ha specificato che sarebbe puramente virtuale, in quanto mai e poi mai la sua compagna, pur lavorando effettivamente un anno intero, arriverebbe a tale cifra di introito, non foss'altro che in considerazione del fatto che per alcuni mesi dell'anno gli emolumenti decadono in maniera sensibile per gli effetti delle vacanze scolastiche. L'assicurato ritiene quale elemento di riferimento molto più reale la somma dei due importi ricevuti dal Comune citato nell'anno 2010, corrispondente a fr. 702.90 (fr. 511.20 relativi al mese di maggio 2010 + fr. 191.70 relativi al mese di giugno 2010; cfr. doc. I). La Cassa, con la risposta di causa del 24 gennaio 2011, ha indicato di aver appurato direttamente presso il Comune di _____ il 20 gennaio 2011 che per i dipendenti non sottoposti al ROD (Regolamento organico dipendenti) ma impiegati su chiamata – come era il caso della compagna dell'insorgente – non viene corrisposta la 13a mensilità. La Cassa ha rilevato che, pertanto, per il periodo da maggio a giugno 2010 il calcolo dell'assegno integrativo avrebbe dovuto considerare un reddito del lavoro annuo di fr. 6'134.40, ossia il reddito mensile lordo di maggio 2010 - unico mese in cui l'attività è stata svolta per l'intero mese - di fr. 511.20 moltiplicato per 12 mensilità (cfr. doc. III). L'amministrazione ha, conseguentemente, proposto il parziale accoglimento dell'impugnativa e conseguentemente la riforma della decisione su reclamo del 18 novembre 2010 nel senso di riconoscere al ricorrente un diritto all'assegno integrativo per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2010 di fr. 87.-- mensili (cfr. doc. III). 2.6. Chiamato a esaminare l'operato della Cassa, il TCA rileva innanzitutto che l'art. 10a Laps, afferente alla determinazione del reddito disponibile reale, enuncia quanto segue: " 1 Il reddito disponibile residuale viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell'unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. 2 Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari." Il regolamento non prevede, tuttavia, alcunché al riguardo. Ai sensi dell'art. 27 Laps poi: " 1 Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo amministrativo

competente o su domanda dell'utente. 2 L'organo amministrativo competente effettua: a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. 3 L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. 4 Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o della partecipazione al premio dell'assicurazione malattia comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. 5 L'adeguamento delle prestazioni interviene: a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica; b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento all'origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente; c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall'utente." Questo disposto, concernente la revisione periodica e straordinaria, contempla i motivi che conducono l'amministrazione a effettuare una revisione, come pure il momento a partire dal quale interviene l'adeguamento delle prestazioni. Effettivamente, come accennato dalla parte ricorrente (cfr. doc. V), nulla viene previsto circa le modalità del calcolo. 2.7. In concreto la Cassa, a seguito di una domanda interposta dall'assicurato e dalla sua compagna tendente all'ottenimento di assegni integrativi e di prima infanzia, il 1° giugno 2010 ha emesso quattro decisioni negative. Più precisamente la stessa ha negato ai richiedenti il diritto a un assegno integrativo e a un assegno di prima infanzia per il mese di aprile 2010 (cfr. doc. 2, 3), come pure il diritto a un assegno integrativo e a un assegno di prima infanzia per il periodo dal mese di maggio 2010 (cfr. doc. 4; 5; consid. 1.1.). La Cassa, con decisione su reclamo del 18 novembre 2010, ha poi parzialmente accolto il reclamo interposto dall'assicurato, rappresentato dallo RA 1, contro i quattro provvedimenti del 1° giugno 2010 (cfr. doc. 6). L'amministrazione ha riformato tali decisioni nel senso che ad RI 1 è stato attribuito un assegno integrativo di fr. 47.-- per i mesi di maggio e giugno 2010 e un assegno integrativo di fr. 567.-- per il lasso di tempo dal luglio al settembre 2010. Per il mese di aprile 2010, per contro, nonostante la modifica delle tabelle di calcolo, non ha potuto essere riconosciuto alcun assegno (cfr. doc. A; consid. 1.2.). A tale proposito è utile rilevare che l'amministrazione per il periodo maggio-giugno 2010 ha effettuato dei nuovi conteggi distinti da quelli per il mese di aprile 2010 (cfr. doc. 12H-12U), in quanto nel mese di aprile sono intervenuti dei cambiamenti nella situazione economica del ricorrente e della sua compagna (cfr. art. 27 cpv. 2 e 5 lett. b Laps). Quest'ultima, infatti, dal 2 aprile 2010 non ha più percepito indennità di maternità (cfr. doc. 6I-6N) e a metà del mese di aprile 2010 ha ripreso la propria attività presso la mensa scolastica del Comune di _____ (cfr. doc. 1). 2.8. Per quanto attiene al reddito da attività dipendente della compagna del ricorrente, e meglio il reddito conseguito presso il Comune di _____, risultante l'unica voce del calcolo dell'assegno integrativo afferente al periodo maggio-giugno 2010 contestata (cfr. doc. I), il modo di operare dell'amministrazione di cui alla decisione su reclamo del 18 novembre 2010 non può essere fatto proprio da questa Corte. In primo luogo, come del resto già proposto dalla Cassa nella risposta di causa (cfr. doc. III), il reddito da attività dipendente ottenuto dal Comune di _____ non va conteggiato su base annua tenendo conto di 13 mensilità, come invece effettuato dall'amministrazione nel calcolo afferente alla decisione su reclamo (cfr. doc. A pag. 3), bensì di 12 mensilità. In effetti il 20 gennaio 2011 il Comune di _____ ha confermato all'amministrazione quanto asserito dall'insorgente (cfr. doc. I), ossia che per i dipendenti non sottoposti al ROD (Regolamento organico dipendenti) ma

impiegati su chiamata – come era il caso della compagna dell’insorgente – non viene corrisposta la 13a mensilità (cfr. doc. III). In secondo luogo, il fatto di riportare su base annua l’introito del mese di maggio 2010 di fr. 511.20, ad esclusione di quanto percepito dalla compagna dell’insorgente nel mese di giugno 2010, non permette di ottenere un risultato conforme alla reale situazione economica dell’unità di riferimento di RI 1. In casu non va, infatti, dimenticato, da una parte, che l’attività presso il Comune di _____ era su chiamata, come del resto riconosciuto anche dalla parte resistente (cfr. doc. III). Dall’altra, che per numerose settimane all’anno (circa 15 su 52 settimane annue oltre ai giorni festivi infrasettimanali) la scuola, e quindi la mensa, è chiusa a causa delle vacanze scolastiche. Pertanto, anche nell’ipotesi in cui la compagna dell’insorgente avesse lavorato tutto l’anno 2010 per il Comune di _____ (questa attività è invece terminata in via definitiva nel giugno 2010; cfr. doc. I) e fosse stata regolarmente chiamata dal datore di lavoro, per diversi mesi all’anno non avrebbe comunque effettuato le ore massime possibili in un mese completo a causa della chiusura delle scuole per vacanze. In tal caso, inoltre, lo stipendio annuo corrisponderebbe alla somma degli stipendi mensili effettivi varianti da un mese all’altro a seconda che in un determinato mese vi siano state settimane di vacanze o giornate festive. Inoltre nei mesi di luglio e agosto 2010 la retribuzione sarebbe stata pari a zero a causa delle vacanze estive. Ne consegue che anche nella presente evenienza, in cui la compagna del ricorrente ha ricevuto introiti dal Comune di _____ solamente nei mesi di maggio e giugno 2010, si giustifica stabilire l’ammontare del reddito annuo da questa attività dipendente sommando la retribuzione dei due mesi in questione (fr. 511.20 percepiti nel mese di maggio 2010 + fr. 191.70 percepiti nel mese di giugno 2010) e riportandola su 12 mesi. E’ vero che la retribuzione di giugno 2010 si riferisce solo a metà mese. E’ altrettanto vero, tuttavia, che ciò è dovuto alla chiusura della mensa dopo il 15 giugno per le vacanze scolastiche estive e quindi all’impossibilità in ogni caso di svolgere ulteriori ore in tale mese. Il conteggio appena indicato (somma di quanto percepito nel mese di giugno 2010 e delle entrate di maggio 2010 riportata su un anno) tiene peraltro debitamente conto del fatto sopra esposto, ossia che l’anno scolastico comprende perlomeno 37 settimane di chiusura degli istituti per vacanze estive, autunnali, natalizie, di Carnevale, di Pasqua. Giova, d’altronde, evidenziare che la Cassa in casi analoghi, ovvero in fattispecie in cui l’assicurato non ha lavorato l’intero anno presso lo stesso datore di lavoro dove percepiva dei salari irregolari, per ottenere il reddito annuo da attività dipendente ha sommato gli stipendi effettivi percepiti riportando poi il risultato su base annua (cfr. STCA 39.2001.82 dell’11 giugno 2002; STCA 39.2001.1 del 18 giugno 2001). Al riguardo cfr. pure STCA 42.2007.1 del 30 maggio 2007 relativa a una caso di prestazioni assistenziali per il cui calcolo la Las rinvia alla Laps, in particolare per la determinazione del reddito disponibile residuale, fatte salve alcune deroghe (cfr. art. 22 Las). 2.9. Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su reclamo impugnata deve, dunque essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché operi un nuovo calcolo dell’assegno integrativo spettante al ricorrente nel periodo maggio-giugno 2010, tenendo conto, a titolo di reddito annuo da attività dipendente percepito dalla compagna presso il Comune di _____, dell’importo di fr. 4'217.-- [(fr. 511.20 retribuzione del mese di maggio 2010 + fr. 191.70 retribuzione del mese di giugno 2010) : 2 mesi x 12 mesi; cfr. consid. 2.8.]. 2.10. La Cassa ritiene che in concreto non debbano essere accordate ripetibili, rilevando che le stesse “...peraltro in sede di ricorso non vengono rivendicate...” (cfr. doc. III pag. 3). Dall’impugnativa emerge, per contro, che il patrocinatore di RI 1 ha richiesto le ripetibili (cfr. doc. I pag. 6). Il ricorrente, risultando vincente in causa ed essendo patrocinato da _____ dello RA 1, il quale può

essere ritenuto persona qualificata per la questione giuridica considerata, ha quindi diritto all'importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (cfr. STF 9C_217/2007 del 8 aprile 2008 consid. 6, STFA U 284/99 del 13 gennaio 2000 consid. 6; DTF 126 V 11; RDAT II-1993, N. 67; RCC 1992 pag. 433 consid. 2a; RCC 1985 pag. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329; STCA 36.2010.124 del 24 febbraio 2011). In proposito è comunque utile evidenziare che di regola l'indennità per ripetibili viene assegnata anche senza un'esplicita richiesta in tal senso (cfr. DTF 118 V 139).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.